

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G15321 del 28/11/2018

Proposta n. 19760 del 28/11/2018

Oggetto:

RIDA AMBIENTE S.r.l. - Impianto di gestione dei rifiuti sito in loc. Sacida – Via Valcamonica - Aprilia (LT) – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B0322 del 09/02/2009 e s.m.i. ulteriori indicazioni alla Determinazione G11230 del 11/9/2018 e Determinazione G12473 del 05/10/2018 – approvazione variante non sostanziale

Oggetto: RIDA AMBIENTE S.r.l. - Impianto di gestione dei rifiuti sito in loc. Sacida – Via Valcamonica - Aprilia (LT) – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B0322 del 09/02/2009 e s.m.i. ulteriori indicazioni alla Determinazione G11230 del 11/9/2018 e Determinazione G12473 del 05/10/2018 – approvazione variante non sostanziale

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”;

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il D.M. del 29/01/2007 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.";

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il D.M. del 27/09/2010, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005";

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" di modifica del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 26, comma 1 che ha sostituito l'Allegato VIII alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la L.R. n. 27 del 09/07/1998, "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare n.14 del 18/01/2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/07/2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale smi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 "Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)" così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2010 n. 35;

VISTA la DGR 239/2008 relativa alle polizze fidejussorie, successive modifiche ed integrazioni

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

RICHIAMATO che la RIDA AMBIENTE Srl (di seguito Società) ha attivo un impianto di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi e di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi con produzione di CDR sito in via Valcamonica Loc. Sacida nel Comune di Aprilia (LT),

in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n.B0322 del 09/02/2009;

ATTESO che la medesima autorizzazione è stata:

- aggiornata con Determinazione n. C1841 del 28/07/2010 per adeguamento impianto al trattamento di rifiuti urbani e speciali e determinazione tariffa provvisoria di accesso;
- modificata con Determinazione n. B6174 del 29/07/2011 per interventi di adeguamento funzionale dell'esistente impianto;
- modificata ulteriormente adeguamenti funzionali e aumento della capacità di trattamento con Determinazione n. G09031 del 20/06/2014;
- aggiornata con Determinazione n. G09208 del 09/08/2016 per la estensione della durata della AIA vigente fino al 09/02/2021;

PREMESSO che:

- con la determinazione G11230 del 11/9/2018 è stata approvata una variante non sostanziale;
- con nota prot. 582 del 17/9/2018, acquisita al prot. 561375 del 18/9/2018, la soc. Rida Ambiente srl ha presentato Istanza di errata corrige così sintetizzata:
 - o all'ultimo capoverso di pag. 5/8 è stato riportato il codice EER 200308 anziché 200108, nonché per la riga 10 della pagina successiva;
 - o al punto 4) di pagina 6/8 non è stato considerato il codice EER 190814 (fango autoprodotta richiesto nella richiesta di modifica
 - o la citata istanza chiede inoltre di modificare le indicazioni impartite circa il limite del 15% di fanghi ed il 5% di EER 200108 chiedendo di introdurre una percentuale complessiva del 20% motivata dalla necessità di avere a disposizione carbonio organico biodegradabile in modo che il calore sviluppato sostenga il processo di bio essiccazione
 - o infine viene chiesto di modificare il termine di accettazione della FORSU, legata all'art. 181 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, ritenendo che nel termine stabilito i comuni non possano mutare la qualità della loro raccolta differenziata. rappresenta inoltre che il termine fissato non consente alla RIDA di sperimentare e tarare i processi per modificare il normale ciclo produttivo allestendo diverse procedure di processo.
- con la determinazione G12473 del 05/10/2018, tenendo conto della richiesta prot. 582/2018 è stata modificata la determinazione G11230 del 11/9/2018, accogliendo parzialmente l'istanza di errata corrige, come segue:
 - o laddove è stato inserito erroneamente EER 200308 (all'ultimo capoverso di pag. 5/8 nonché per la riga 10 della pagina successiva) sostituirlo con EER 200108,
 - o Di integrare il punto 2 con
 - EER 190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 quale fango autoprodotta dall'insediamento della RIDA Ambiente srl
 - o ed inoltre era stato valutato di non accettare al momento le richieste avanzate circa la modifica dei quantitativi in ingresso indicati e di prescrivere a Rida, la necessità di monitorare il processo e pertanto era stato prescritto di presentare entro 3 mesi dall'attuazione della modifica non sostanziale di cui alla G11230 del 11/9/2018 una relazione sull'andamento del processo autorizzato al fine di monitorare il processo stesso al fine di valutare
- con nota prot. 776B del 2/11/2018 è stata inoltrata la relazione richiesta con la citata determinazione G12473 del 5/10/2018 con la quale la società relaziona sul processo che si è

svolto a partire dal 17 settembre 2018. In tale relazione viene evidenziata la capacità di trattare il rifiuto organico in misura anche pari al 33,3%. Si prende atto di quanto dichiarato. Vengono inoltre allegati alla stessa relazione dei certificati dei rifiuti in uscita indicati come CSS e scarti. A tal fine si richiama quanto già segnalato anche nella determinazione G11230/2018, al punto 4 dell'istruttoria, ed in particolare come previsto nell'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 che *“La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/ 2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017”*.

PREMESSO INOLTRE che:

- la società RIDA AMBIENTE srl ha presentato una ulteriore istanza di modifica non sostanziale presentata con nota prot. 675130 del 29/10/2018 ai sensi dell'art. 5 comma 1) bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenente Relazione Tecnica asseverata, chiedendo le seguenti varianti:
 - a) Integrare i codici EER relativi ai rifiuti organici da destinare alla linea di produzione del CSS con i codici EER 200201 rifiuti biodegradabili e EER 200302 Rifiuti di mercati
 - b) Integrare con ulteriore codici EER che sono per natura e composizione assimilabili a quelli già trattati: EER 190801 vaglio, EER 200303 Residui della pulizia stradale
 - c) Integrare/aggiornare di conseguenza, come da Relazione Tecnica asseverata allegata, l'elenco dei rifiuti in ingresso alla linea di bioessiccazione e i relativi posizionamenti di cui all'appendice II linea 2 della determinazione G09031 del 20/6/2014
- A seguito di istruttoria è risultato quanto segue:
 - la richiesta di cui al punto a) non si ritiene ammissibile in quanto si ritiene che tali rifiuti debbano essere destinati ad altre forme di recupero. Si ricorda appunto che erano stati inseriti in altra linea dell'impianto.
 - la richiesta di cui al punto b) si ritiene ammissibile per le motivazioni proposte dal richiedente
 - Le operazioni autorizzate in ingresso alla linea 2 sono R3, R12 e R13 pertanto le stesse saranno applicate ai nuovi codici in ingresso.

CONSIDERATO che l'impianto *de quo* è soggetto alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e che il medesimo decreto, all'art. 5 comma 1 lett. 1-bis), definisce *“modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”*;

RITENUTO pertanto di dover fare riferimento alla specifica disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale per quanto attiene la richiesta di variante non sostanziale

RITENUTO, pertanto che, si possa assentire alla richiesta di modifica non sostanziale avanzata con la nota 768B acquisita al prot. 675130 del 29/10/2018

RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente atto ad approvare la modifica non sostanziale sopra citata secondo le successive disposizioni;

PRESO ATTO che la soc. RIDA dovrà produrre un aggiornamento del PMeC contenente i nuovi CER in ingresso

VISTO il pagamento degli oneri istruttori

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

- a) Di prendere atto dell'istanza di modifica non sostanziale prot. 675130/2018 e della allegata relazione tecnica a firma dell'ing. Luca Paris
- b) Di approvare la modifica non sostanziale solo per la parte espressamente indicata di seguito e consistente nell'inserimento dei seguenti codici CER nell'appendice II linea 2 da sottoporre alle operazioni R3, R12 e R13, e aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. B0322 del 9/2/2009 successive modifiche ed integrazioni con le condizioni di seguito riportate:

Nuovi EER in ingresso:

- EER 190801 vaglio
- EER 200303 Residui della pulizia stradale

- c) Di accettare l'istanza prot. 582 del 17/9/2018, acquisita al prot. 561375 del 18/9/2018, per la parte indicata come lettera c), circa la modifica delle indicazioni impartite sul limite del 15% di fanghi ed il 5% di EER 200108 assentendo una percentuale complessiva del 20%
- d) Le altre disposizioni già impartite rimangono invariate
- e) di disporre che il presente atto sostituisce, nella parte in cui risulti difforme, quanto previsto dalla Determinazione n. B0322 del 9/2/2009 e s.m.i. e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente alla stessa;
- f) di stabilire che, fatto salvo quanto disposto con il presente atto, resta fermo quanto stabilito dalla Determinazione n. B0322 del 9/2/2009 e s.m.i.;

Il presente provvedimento sarà notificato alla Rida Ambiente srl e, per i successivi provvedimenti di competenza, al Comune di Aprilia e trasmesso all'ARPA Lazio e alla Provincia di Latina, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (*ex artt. 29, 41 e 119 del D.Lgs. n. 104/2010*), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni

Il Direttore
Dott. Ing. Flaminia Tosini